



Legge federale sugli esplosivi

Progetto preliminare

(LEspl)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

Minoranza (Hug, Balmer, Freymond, Gafner, Heimgartner, Huber, Riem, Rüeeggsegger, Wandfluh)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 25 marzo 1977³ sugli esplosivi è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

Abrogato

Art. 7 cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina la classificazione dei fuochi d'artificio nelle categorie rischio potenziale molto ridotto, ridotto, medio o elevato.

Art. 8b **Pezzi pirotecnici vietati**

Le operazioni con fuochi d'artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio sono vietate. Fanno eccezione le operazioni con fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile.

1 **FF 2025** ...

2 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

3 **RS 941.41**

Art. 9 Abs. 2^{bis}

^{2bis} Nel traffico turistico è consentito importare senza autorizzazione unicamente fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile. Complessivamente è consentito importare fuochi d'artificio fino a un peso lordo totale di 2,5 kg.

Art. 14 cpv. 2

² La stessa norma si applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli nonché a pezzi pirotecnici da spettacolo che presentano un rischio potenziale medio o elevato. Il Consiglio federale può limitare o estendere tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere.

Minoranza (Baumann, Alijaj, Brizzi, Chollet, Marti Min Li, Prelicz-Huber, Revaz, Rosenwasser)

² La stessa norma si applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli nonché a pezzi pirotecnici da spettacolo che presentano un rischio potenziale ridotto, medio o elevato. Il Consiglio federale può limitare o estendere tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere.

Art. 37 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Nei casi di lieve entità, la pena è della multa.

Art. 44 cpv. 2

² I Cantoni possono limitare temporaneamente e localmente l'accensione di fuochi d'artificio a determinate occasioni, vincolarla a altre condizioni o vietarla completamente.

Art. 44 cpv. 2 e 3

Minoranza (Baumann, ...)

² L'accensione di fuochi d'artificio deve essere autorizzata dal servizio competente a livello cantonale. L'autorizzazione per l'accensione è rilasciata unicamente per fuochi d'artificio professionali in occasione di eventi pubblici. I fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto o ridotto non richiedono un'autorizzazione per l'accensione.

³ I Cantoni possono limitare temporaneamente e localmente l'accensione di fuochi d'artificio a determinate occasioni, vincolarla a altre condizioni o vietarla completamente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.